



Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare  
Environmental Consulting

# LA LINEA SOTTILE TRA TERRE E RIFIUTI

---

- Aspetti Generali
- Regolamento per la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
- Possibili evoluzioni della disciplina



Vasto, 7 giugno 2024

# AGENDA

---

- Normativa ambientale definizione di rifiuti
- Richiami al Regolamento vigente DPR 120/2017
- Aspetti rilevanti nella gestione delle terre e rocce
- Futuri sviluppi



# RICHIAMI NORMATIVI



# COSTITUZIONE ITALIANA

---

- Art. 9

*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*

*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

***Tutela l'ambiente**, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*

# COSTITUZIONE ITALIANA


- Art. 41

*L'iniziativa economica privata è libera.  
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, **all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.  
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*


# DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SMI



# DEFINIZIONE DI RIFIUTO




(1) Prof. Renato Federici





# RIFIUTO



## DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

### ART. 184-BIS

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

# SOTTOPRODOTTO

---

## **Onere della prova**

*Essendo l'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 normativa in deroga alla disciplina dei rifiuti, tutte le condizioni fondamentali per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, devono essere provate dal produttore che decide di ricorrere all'istituto del sottoprodotto.*

## SOTTOPRODOTTO

---

***Cass. Sez. III n. 18020 del 8 maggio 2024***

*L'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione.*

## CASO DELLA DEMOLIZIONE

---

*Corte di Cassazione con una sentenza: la n.  
18020/2024*

*La Corte ha chiarito che l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" ai sensi della normativa, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti*

## DEFINIZIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

- **«terre e rocce da scavo»**: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali **materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;**

## ART. 186 – TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, **ottenute quali sottoprodotti**, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:*

## ART. 186 C.1

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o **interventi preventivamente individuati e definiti**;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia **certezza dell'integrale utilizzo**;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;



## ART. 186 C.2

Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o **attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che **non possono superare di norma un anno**, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

***Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.***

## ART. 186 C.3

---

- Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della **realizzazione di opere** o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e **soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché **i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno**, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

## ART. 186 C.4

---


- *Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di **lavori pubblici** non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, **la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno**, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.*

## ART. 186 C.5

---

*Le terre e rocce da scavo, qualora **non utilizzate nel rispetto delle condizioni** di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in **materia di rifiuti** di cui alla parte quarta del presente decreto.*

# DUE STRADE PER TERRE E ROCCE DA SCAVO



# REGOLAMENTO GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

**DPR 120/2017**



## CAMPO DI APPLICAZIONE

---


*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

# ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

- Con il presente regolamento ....con particolare riferimento:
- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da **cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA**, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del **deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) **all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo** escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- d) alla gestione delle **terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica**.




# STRUTTURA DEL REGOLAMENTO



# CANTIERI

---

- t) **«cantiere di piccole dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a **seimila metri cubi**, calcolati dalle **sezioni di progetto**, nel corso di attività e **interventi autorizzati in base alle norme vigenti**
- v) **«cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto
- u) **«cantiere di grandi dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di **valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale**



(1) Piccoli cantieri anche VIA/AIA

# RIUTILIZZO IN SITU – OPERE NON VIA


---

Art 185 c.1 lett. C)

esclusioni dell'ambito di applicazione parte IV del D.Lgs. 152/06

c) **il suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, **ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione** allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

# RIUTILIZZO IN SITU – OPERE NON VIA



EX ANTE - onere della prova

# PICCOLI CANTIERI E GRANDI CANTIERI

## NO VIA - AIA

www.artaabruzzo.it/download/aree/suolo/terre\_e\_rocce/allegato\_%206\_DPR%20120\_2017.pdf

no | | T | A | ああ | Chiedi a Copilot

- +

1

di 5

Q

📄

🔍

🖨️

ALLEGATO 6

**Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21  
(articolo 21)**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

# ABROGRAZIONE DEL DPR 120/2017

- Il **25 febbraio 2023** è entrato in vigore il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, cd. PNRR 3, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”.
- Nel dettaglio, l’articolo 48 la delega il ministero dell’Ambiente ad adottare, entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del DI 13/2023 e, dunque, entro **la fine di ottobre 2023, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il decreto dispone altresì l’abrogazione dell’attuale Dpr 120/2017 dalla data di entrata in vigore del futuro Dm.**
- Consultazione con le parti interessate sullo Schema di regolamento recante “Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo” | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ([mase.gov.it](http://mase.gov.it))



MENU



Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica

Cerca



HOME

MINISTRO

MINISTERO

TEMI

MEDIA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PNRR

Home / Temi / Economia circolare /

Consultazione con le parti interessate sullo Schema di regolamento recante "Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo"



## Consultazione con le parti interessate sullo Schema di regolamento recante "Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo"

### Elementi di inquadramento

Lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuta nell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 - rubricato: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".







Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare  
Enviromental Consulting

GRAZIE



*Cell. 3450061857*

*studiodecesare@gmail.com*